



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 533 del 21 AGO. 2020

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 26 CCNL DEL 2000 - 2001 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 2675/19 R.G.N.R. STRALCIATO E RISCritto CON N. 4991/10 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE B.G.**

L'ESTENSORE

Cannata Valeria

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 18 AGO 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 551P del 2020 C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione 502020122 " RIMB. SP. LEGALI

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Massimo Cicero

21 AGO. 2020

Il 21 AGO. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019 adotta il presente provvedimento

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

▪ Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°2675/19 R.G.N.R. stralciato e riscritto con n. 4991/10 R.G.N.R. Procura di Ragusa nei confronti del dipendente B.G. matr.62358, la quale chiede con istanza del prot. n. E-0019823 del 23/06/2020 il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.110 e 593 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 2675/19 R.G.N.R. stralciato e riscritto con n. 4991/10 R.G.N.R. Procura di Ragusa, viene definito con provvedimento di archiviazione del GIP in data 08/04/2020, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del comparto sanitario professionale, ove è inquadrato il Dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 per il Comparto, l'art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 per la Dirigenza e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Visto che la parcella precedente per l'importo di € 3.121,00, emessa dall'Avv. Iris Musso non risultava in linea con il suddetto regolamento Aziendale

Che con prot. n. U-0022797 del 16/07/2020 si comunicava che la parcella veniva ridotta d'ufficio in quanto era stata calcolata ai valori medi e che la somma rimborsabile è di € 2.152,80;

Accertato che il dipendente B.G. matricola 62358 accetta la somma ricalcolata di € 2.152,80, in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n.86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## DETERMINA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n.86 del 20/01/2020 del Direttore Generale
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dipendente B.G. matr.62358, definito in data 08/04/2020 con provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Ragusa non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- Liquidare e pagare la somma di € 2.152,80 documentata dalla fattura n.03 del 23/07/2020 emessa dall'Avv. Iris Musso al dipendente B.G. matr.62358 così come prevista dal regolamento aziendale. Le generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.